

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2018**  
**223/2018/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI**  
**SCOSTAMENTO, PER IL PERIODO 2013-2019**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1013<sup>a</sup> riunione del 5 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, 137/02, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas;
- deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2017, 82/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 82/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 575/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 575/2017/R/gas) ed il relativo Allegato A (di seguito: RTTG);

- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 670/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 782/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- il documento per la consultazione 14 gennaio 2016, 12/2016/R/gas;
- il documento per la consultazione 14 ottobre 2016, 570/2016/R/gas;
- il documento per la consultazione 3 agosto 2017, 590/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 590/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione 1 marzo 2018, 114/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 114/2018/R/gas);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingresso e Sostenibilità Ambientale 14/2017 (di seguito: determina DMEA 14/2017);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a., come da ultimo approvato dall’Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 229/2012/R/gas, l’Autorità ha approvato le disposizioni relative alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento gas o *settlement*, contenute nel TISG, che sono entrate in vigore l’1 gennaio 2013, definendo un’architettura basata su:
  - una sessione di bilanciamento, che viene svolta mensilmente con riferimento al mese precedente;
  - più sessioni di aggiustamento, che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente;
- in esito alla sessione di bilanciamento, quindi, il responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB):
  - determina il disequilibrio di competenza dell’utente del bilanciamento (di seguito: UdB) e gli applica o riconosce il corrispettivo indicato dal TISG;
  - applica i corrispettivi di scostamento di cui all’articolo 17 della deliberazione 137/02, in relazione all’eventuale scostamento tra le capacità conferite all’UdB e le capacità da questi utilizzate;
- in esito alle sessioni di aggiustamento, l’RdB determina e regolarizza, al prezzo di sbilanciamento, soltanto la differenza tra le partite fisiche attribuite e quelle derivanti dalla precedente sessione di aggiustamento o di bilanciamento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il documento per la consultazione 590/2017/R/gas, l'Autorità ha prospettato lo storno degli importi corrisposti per scostamento della capacità di trasporto nel periodo 2013 - 2017, purché vi sia evidenza documentata (ad esempio, una comunicazione formale dell'utente nei confronti dell'impresa di distribuzione o dell'RdB o degli uffici dell'Autorità) della presenza di un errore di misura o di un errore materiale commesso dall'impresa di distribuzione nell'imputazione dei dati di competenza ai fini dell'effettuazione della sessione di bilanciamento;
- nell'ambito della consultazione è emerso che:
  - alcuni venditori richiedono che lo storno sia previsto in tutti i casi, senza la necessità di dover produrre evidenza documentata di errori;
  - due associazioni di operatori condividono la proposta e auspicano l'estensione della previsione anche ai clienti direttamente connessi alla rete di trasporto;
  - un'altra associazione chiede che le attività di storno siano gestite con la massima trasparenza, a garanzia delle diverse parti potenzialmente coinvolte.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 670/2017/R/gas e con la deliberazione 782/2017/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni in materia di *settlement* gas in relazione alla determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il periodo pregresso, a partire dall'anno 2013 e sino all'entrata in vigore della nuova disciplina, prevedendo, in tema di corrispettivi di scostamento, di effettuare una raccolta di informazioni e rinviando a successivo provvedimento la definizione delle modalità di gestione delle eventuali rettifiche;
- ai sensi di quanto indicato ai punti 2 e 3 della deliberazione 782/2017/R/gas, con la determina DMEA 14/2017 sono stati definiti i formati e le modalità, compresi i dati minimi da comunicare, funzionali alla sopraccitata raccolta di informazioni sui corrispettivi di scostamento corrisposti nel periodo di competenza, compreso tra gennaio 2013 e la data alla quale è stata effettuata la raccolta, raccolta che si è conclusa il 15 gennaio 2018;
- dalla sopra citata raccolta di informazioni è emersa una rilevante numerosità di casi, caratterizzati da una pluralità di motivazioni, e da complessità derivanti dai rapporti commerciali esistenti tra i diversi soggetti potenzialmente interessati;
- la verifica e la valutazione dei singoli casi risulterebbe, di conseguenza, eccessivamente onerosa e complicata, rischiando di dare luogo a disparità di trattamento tra gli operatori;
- con la deliberazione 72/2018/R/gas è stata approvata la nuova disciplina del *settlement* gas che entrerà in vigore l'1 gennaio 2020 e che prevede, con riferimento ai corrispettivi per supero di capacità di trasporto, il conguaglio degli importi in esito all'effettuazione della sessione di aggiustamento, anche alla luce

di quanto prospettato dal documento per la consultazione 114/2018/R/gas in relazione al superamento della vigente disciplina del conferimento di capacità di trasporto ai *city gate* e ai corrispondenti punti di uscita;

- le modalità di fatturazione dei corrispettivi di scostamento sono definite nell'ambito dei codici di rete delle imprese di trasporto, approvati dall'Autorità per quanto di competenza.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la deliberazione 82/2017/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità per il servizio di trasporto del gas naturale per il quinto periodo di regolazione, che decorrerà dall'anno 2020;
- con la deliberazione 575/2017/R/gas, l'Autorità ha approvato i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo transitorio 2018 e 2019, prorogando, salvo gli affinamenti e le integrazioni ritenute opportune, le disposizioni vigenti nel quarto periodo di regolazione 2014-2017;
- l'articolo 12, della RTTG, prevede che, ai fini della determinazione dei corrispettivi unitari di capacità di ciascun anno  $t$  applicati ai punti di entrata e di uscita della rete nazionale e ai punti di riconsegna della rete regionale, i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e di uscita della rete nazionale ( $RSC^N$ ) e i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento nei punti di riconsegna della rete regionale ( $RSC^R$ ) relativi all'anno  $t-2$  siano dedotti rispettivamente dalla componente di ricavo relativa all'attività di trasporto sulla rete nazionale ( $RT^N$ ) e da quella relativa all'attività di trasporto sulla rete regionale ( $RT^R$ ).

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- stabilire che, fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement*, si possa procedere alla rideterminazione e al conguaglio dei corrispettivi corrisposti per scostamento della capacità di trasporto soltanto nell'ambito della prima sessione di aggiustamento che comprende l'anno in cui è avvenuto lo scostamento ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas;
- prevedere che la rideterminazione avvenga su presentazione da parte dell'utente del trasporto di una richiesta riportante l'anno di competenza e l'indicazione dei punti di riconsegna e/o di uscita della rete di trasporto oggetto della richiesta e che riguardi la revisione dei corrispettivi di scostamento applicati ai medesimi punti con riferimento all'intero anno solare indicato;
- disporre che le imprese di trasporto provvedano a conguagliare gli importi relativi ai corrispettivi di scostamento della capacità di trasporto derivanti dalla rettifiche di cui al presente provvedimento, secondo tempistiche e modalità che

saranno definite, a seguito della prossima sessione di *settlement*, con provvedimento dell’Autorità;

- prevedere che i ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento relativi agli anni 2018 e 2019, rilevanti ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto relative, rispettivamente, agli anni 2020 e 2021, siano considerati al netto degli importi relativi ai conguagli di cui al precedente punto.

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:**

- prevedere che le imprese di trasporto possano introdurre un’indennità amministrativa, a copertura degli eventuali costi incrementali da sostenere, a carico dell’utente che richiede la rettifica, applicata per ciascun punto (di riconsegna o di uscita) oggetto della richiesta;
- dare mandato alle imprese di trasporto affinché provvedano alla definizione delle modalità e delle tempistiche di presentazione delle suddette richieste, dandone adeguata informazione agli utenti

**DELIBERA**

1. di prevedere che, fino all’entrata in vigore della nuova disciplina, si proceda su esplicita richiesta dell’utente del trasporto al conguaglio, su base annuale, dei corrispettivi di scostamento (con riferimento a tutti i punti di riconsegna della rete di trasporto e alle relative uscite), limitatamente alla prima sessione di aggiustamento relativa all’anno in cui è avvenuto lo scostamento ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas;
2. di stabilire che la rettifica avvenga su presentazione da parte dell’utente del trasporto di una richiesta riportante l’anno solare di competenza e l’indicazione dei punti di riconsegna e/o di uscita della rete di trasporto e che riguardi la revisione dei corrispettivi di scostamento applicati con riferimento all’intero anno indicato presso i medesimi punti;
3. di prevedere che le imprese di trasporto provvedano a conguagliare gli importi relativi ai corrispettivi di scostamento della capacità di trasporto derivanti dalla rettifiche di cui al precedente punto 2; le modalità e le tempistiche per i conguagli saranno definite con successivo provvedimento dell’Autorità;
4. di prevedere che, ai fini della determinazione delle tariffe di trasporto relative rispettivamente agli anni 2020 e 2021, i ricavi derivanti dall’applicazione dei corrispettivi di scostamento ( $RSC^N$  e  $RSC^R$ ) relativi agli anni 2018 e 2019 siano considerati al netto degli importi di cui al precedente punto 3;
5. di prevedere che le imprese di trasporto:
  - 5.1 possano introdurre un’indennità amministrativa, a copertura degli eventuali costi incrementali da sostenere, a carico dell’utente che richiede la rettifica, applicata per ciascun punto della rete di trasporto oggetto della richiesta;

- 5.2 provvedano alla definizione delle modalità e delle tempistiche di presentazione delle suddette richieste, dandone adeguata informazione agli utenti;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 aprile 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*